PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 60 (Capitolato Allegato C)

Per le nuove nomine da farsi la compagnia scegliera′ il suo personale fra i regnicoli. Non potra′ derogarsi a questa regola se non per gl′impieghi di alta amministrazione e direzione superiore ai capi de′ diversi servizi.

Essa accordera′ la preferenza a parita′ di condizioni ai militari congedati e provveduti di buoni attestati, ai funzionari od agenti governativi in disponibilita′, ed ai volontari nelle guerre italiane, a condizione, ben inteso, che, oltre ai requisiti morali, abbiano l′attitudine fisica ed un′eta′ conveniente al disimpegno dei servizi cui potessero essere chiamati. Un terzo almeno dei suddetti posti dovra′ in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-60/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it